

3° — che ciascun socio, a qualunque delle due categorie summenzionate appartenga, avrà diritto di effettuare versamenti per mensilità da una a dieci quote, di una lira per quota, pagando per ogni lira centesimi 10 per addizionali di spese complessivamente, in esse comprese le spese generali, diritti di incasso e tasse.

Si deve ritenere che i versamenti devono essere proseguiti, per i mesi successivi, nella stessa misura prescelta nel 1° mese di versamento, e ogni mensilità non potrà essere versata in più volte. L'Istituto Nazionale delle assicurazioni riterrà significare per associazione ad una, due, ecc. quote, l'obbligo che assume l'assicurato di versare 1 lira al mese per quota per tutta la durata del contratto, 5 - 10 - 15 - 20 - 25 anni.

4° — Che per ogni quota (non per ogni socio) della quale si proponga il trasferimento all'Istituto Nazionale, facendo firmare la relativa **proposta** al socio, l'Agente ha diritto a centesimi 75 da pagarsi dall'Istituto stesso all'atto dell'accettazione della proposta stessa, ma non più tardi in ogni caso di un mese dall'invio di essa alla Direzione.

Che sull'ammontare del capitale che ciascun socio assicurerà presso l'Istituto coi nuovi versamenti (escluso il capitale assicurato col premio unico e coi versamenti che già faceva presso la Cassa pensioni), l'Agente ha diritto ad una provvigione del due per mille da pagarsi in due rate semestrali successivamente dopo il pagamento di due semestralità di premi pagate dai soci assicurati presso l'Istituto Nazionale;

Che sui dieci centesimi addizionali l'Agente ha diritto a quattro centesimi per lira quando il versamento del socio non superi le tre lire, ed a tre centesimi per lira quando il versamento del socio supera le tre lire, indipendentemente dal numero delle quote e delle mensilità per le quali il socio versa.

Ciò premesso :

Sono istituiti ad uso delle Agenzie :

1° — Bollettari-marche di quitanza a tipo unico di L. 1,10; ciascuno di N. 200, 1000 e 2500 marche per bollettario.

2° — Libretti-marche da L. 5,50 da sostituire a cinque marche da L. 1,10, secondo le norme ed il sistema già conosciuto, per i soci con più quote fino a dieci.

* * *

I signori Agenti, chiuso il loro conto sugli attuali bollettari-marche, al 31 Dicembre 1912, inizieranno il 1° Gennaio 1913 le nuove operazioni sui bollettari sopra descritti, seguendo per le opportune registrazioni, le indicazioni segnate nelle diverse colonne, e cioè : nella colonna :

1 — il numero progressivo del versamento, cominciando dal numero 1, secondo le norme conosciute.

2 — il numero della proposta di trasferimento all'Istituto di Stato per quei soci che l'avranno sottoscritta, cominciando naturalmente dal N. 1, e si intende qui per numero della **proposta** quello che la Succursale o l'agente assegnerà progressivamente nel **bollettario delle ricevute delle proposte**, nelle rispettive Agenzie, fino a che la Direzione non avrà comunicato le designazioni assegnate alle proposte alla Sede Centrale ;

3 — il numero di matricola come da libretto;

4 — il cognome ed il nome del socio;

5 — la data del versamento;

